



Al Personale Docente  
Ai genitori e agli alunni  
Al DSGA e al Personale ATA  
Al sito Web

**Oggetto: Ordinanza ministeriale emanata per “garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026”.**

Si porta a conoscenza dei genitori e dei docenti che in data 26/02/2025 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha emanato il decreto n. 32 con il quale disciplina l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

**Entro il 31 maggio 2025** le famiglie possono presentare al dirigente scolastico l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno in servizio nell’a.s. 2024/2025 anche per l’a.s. 2025/2026. Il docente dovrà esprimere la volontà ad essere riconfermato.

Il dirigente scolastico, sentito il GLO, valutata l’istanza in riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, comunica l’esito all’Ufficio scolastico provinciale, alla famiglia e al docente.

La procedura di conferma può essere proposta esclusivamente alle categorie di personale in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza.

*a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;*

*b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario);*

Possono essere riconfermati

a) i docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;  
b) i docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado, redatte ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera b), dell’Ordinanza n.88/2024 (la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

c) i docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza n. 88/2024 (In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.).

L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (ivi comprese le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina –

secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell'Ordinanza n. 88/2024 – nel contingente complessivo dei posti disponibili per l'anno scolastico 2025/2026 da parte del docente interessato.

L'Ufficio scolastico territorialmente competente provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 sul posto assegnato l'anno precedente.

*(1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.*

*2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario).*

Degli esiti delle operazioni viene data pubblicazione da parte dell'Ufficio all'albo on line. Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025.

Si allega Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 32 del 26/02/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giuseppe CAVALLO